

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SPORT



Comune di Arcore

INDICE

PARTE PRIMA

ASSEGNAZIONE E UTILIZZO STAGIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI TARIFFATI

Articolo 1 – Finalità.....	3
Articolo 2 - Norme generali.....	3
Articolo 3 - Destinazione d'uso.....	3
Articolo 4 - Richiesta spazi e assegnazione in uso.....	4
Articolo 5 - Sovrarichiesta degli spazi.....	4
Articolo 6 - Norme di utilizzo.....	5
Articolo 7 - Periodi e orari d'uso palestre.....	6
Articolo 8 - Uso impianto sabati e domeniche.....	6
Articolo 9 - Pulizia e custodia.....	7
Articolo 10 - Tariffe e pagamenti.....	7
Articolo 11 – Responsabilità – Penalità.....	7
Articolo 12 - Revoca dell'assegnazione.....	8
Articolo 13 – Pubblicità.....	8

PARTE SECONDA

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETÀ/ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Articolo 1 - Principi e finalità	8
Articolo 2 - Oggetto ed esclusioni.....	9
Articolo 3 - Settori di intervento.....	10
Articolo 4 - Tipologia di sostegno	10
Articolo 5 - Soggetti beneficiari.....	11
Articolo 6 - Termine e modalità per la presentazione della domanda.....	11
Articolo 7 - Criteri per la concessione dei contributi.....	11
Articolo 8 - Modalità di concessione	12
Articolo 9 - Valutazione delle richieste.....	13

Articolo 10 - Spese ammissibili.....	13
Articolo 11 - Casi di esclusione.....	13
Articolo 12 - Piano dei contributi.....	13
Articolo 13 - Concessione, erogazione e rendicontazione del contributo.....	14
Articolo 14 - Revoca del contributo.....	14
Articolo 15 - Controlli.....	14
Articolo 16 - Rapporto tra beneficiari e terzi	14
Articolo 17 - Norme finali e transitorie.....	15

Allegato - Criteri per l'attribuzione dei punteggi per l'assegnazione di contributi

PARTE PRIMA

ASSEGNAZIONE E L'UTILIZZO STAGIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI TARIFFATI

Articolo 1 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento norma l'assegnazione in uso stagionale degli impianti sportivi comunali tariffati. Per "stagionale" si intende la stagione sportiva, quindi da settembre a luglio dell'anno successivo. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sono quelle deliberate annualmente dalla Giunta Comunale. I destinatari prioritari sono le Società e le Associazioni Sportive locali, che operano senza fini di lucro, riconosciute dal Comune ed iscritte all'Albo comunale; eventuali richieste di spazi da parte di Associazioni non iscritte all'Albo possono essere valutate solo dopo avere evaso tutte le richieste delle associazioni arcoresi.

Articolo 2 - NORME GENERALI

Nelle strutture sedi di palestre e nella tensostruttura, le Associazioni assegnatarie degli spazi dovranno rispettare e far rispettare le seguenti regole alle persone presenti siano essi associati o pubblico. In particolare, non è consentito:

1. introdurre oggetti in vetro;
2. correre, schiamazzare e giocare nei corridoi annessi alle palestre;
3. mangiare, bere bevande (ad eccezione dell'acqua) e abbandonare rifiuti al di fuori dei cestini appositamente predisposti;
4. fumare (in qualunque spazio chiuso quali ad esempio, palestra/tensostruttura, corridoi, spogliatoi);
5. introdurre biciclette;
6. esporre locandine, manifesti, materiali di pubblicità ed effettuare riprese foto-cinematografiche senza la preventiva autorizzazione del Comune/Ufficio Sport.

Il Comune non gestisce il servizio di custodia di beni o valori, pertanto non risponde per la sottrazione, perdita o deterioramento di qualsiasi oggetto introdotto negli spogliatoi e nelle palestre.

Ai sensi del vigente Regolamento comunale di polizia urbana (D.C.C. n. 63 del 7/11/11) - art. 43, si ammette l'accesso ai cani, limitatamente alla zona di ingresso (non nelle zone di svolgimento delle attività sportive e non negli spogliatoi), purché al guinzaglio e a condizione che "il proprietario, o detentore del cane, abbia con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta degli operatori delle Forze dell'Ordine o della Polizia Locale"; inoltre "che abbia al seguito idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni del cane" e provveda "alla totale immediata asportazione delle deiezioni lasciate dai cani, con successivo corretto smaltimento". Il Comune non risponde per danni a persone o cose causati dall'introduzione di animali, di cui i proprietari restano gli unici responsabili.

Articolo 3 - DESTINAZIONE D'USO

Le palestre delle scuole primarie: Giovanni XXIII, D. Alighieri, De Gasperi, le due palestre della scuola secondaria di I° gr. A. Stoppani, la tensostruttura di via S. Martino e la palestrina sita al piano meno uno del Centro Sportivo Comunale di via San Martino (dal momento in cui sarà resa disponibile e fruibile), possono essere assegnate in uso ad Associazioni e Società Sportive che praticano attività agonistica e di promozione sportiva con le seguenti priorità:

- attività di promozione sportiva e/o agonistica rivolta in particolare alla fascia giovanile;
- attività sportiva agonistica amatoriale per adulti;
- corsi di attività sportiva o motoria per adulti svolti da associazioni locali e non (es. ginnastica di mantenimento, aerobica, presciistica, ecc.).

La priorità di utilizzo viene data alle Società e alle Associazioni Sportive locali riconosciute dal Comune ed iscritte all'Albo comunale. Le richieste di cittadini o gruppi di cittadini che intendono svolgere, ad uso occasionale, attività ludico-sportive, nonché in generale, manifestazioni e rappresentazioni extra sportive, attività culturali, spettacoli musicali, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e regolamento, dovranno rispettare le priorità di assegnazione degli spazi stagionali (settembre/luglio).

Il calendario per l'utilizzo delle strutture sportive viene determinato annualmente, in base alle richieste e all'effettiva disponibilità/agibilità degli spazi.

L'accesso alle palestre deve avvenire nel rispetto delle condizioni di agibilità delle strutture ed è limitato esclusivamente agli spazi destinati all'attività sportiva.

Le palestre potranno essere utilizzate per attività diverse da quelle previste solo con autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Comunale, sempre nel rispetto delle condizioni di agibilità delle strutture.

La palestra grande di via S. Martino è l'unica struttura nella quale può accedere il pubblico. La palestra ha un'agibilità massima di 99 persone complessive (atleti, istruttori, pubblico); l'Associazione che la utilizza si assume ogni responsabilità per il rispetto di tale condizione di agibilità.

Articolo 4 - RICHIESTA SPAZI E ASSEGNAZIONE IN USO STAGIONALE

La possibilità di assegnazione degli spazi stagionali è vincolata:

- all'inesistenza di morosità o pendenze economiche nei confronti dell'Amministrazione Comunale al momento della richiesta;

- alla saturazione di eventuali spazi propri dell'associazione richiedente, dimostrata attraverso la programmazione delle attività per l'anno sportivo per cui è richiesto lo spazio;

Per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo delle strutture i Presidenti delle Associazioni e/o Società Sportive dovranno presentare istanza all'Amministrazione Comunale, Assessorato allo Sport, a seguito di pubblicazione di apposito Avviso pubblico.

Le società devono presentare la richiesta di plesso indicando quanti giorni alla settimana ed in quali fasce orarie necessitano della struttura, specificando altresì il corso svolto (es. microbasket, minivolley, judogioco, ect...) e a chi è destinato (età degli atleti).

Priorità

1. Per l'assegnazione degli spazi verrà data priorità allo svolgimento di attività destinate agli atleti fino ad 11 anni, con l'attribuzione di orari di utilizzo compresi tra le ore 17,00 e le 19,00.

2. In caso di sovrapposizione di richieste e di parità di punteggio maturato nel calcolo dei criteri di assegnazione di seguito descritti, l'assegnazione degli spazi stagionali prevede che sia data priorità alle richieste delle Società/Associazioni con il maggior numero di iscritti residenti.

Ad ogni associazione arcorese viene garantita l'assegnazione di uno spazio minimo pari a due ore settimanali ad uso stagionale, in modo da garantire l'esercizio base della propria attività sul territorio.

L'assegnazione in uso degli impianti sportivi (o il diniego) verrà comunicata per iscritto dal Responsabile del Servizio entro il 31 luglio, previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale.

Le richieste per utilizzi al di fuori del programma approvato o per l'espletamento di particolari manifestazioni devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell'utilizzo.

Le palestre e la tensostruttura potranno essere utilizzate solo dall'Associazione richiedente e solo per le attività previste ed autorizzate nella assegnazione d'uso.

Le associazioni non potranno scambiarsi orari e spazi se non previa autorizzazione dell'Assessorato allo Sport. In assenza di autorizzazione verrà sospeso l'uso dell'impianto per un periodo determinato dall'Assessorato allo Sport.

La richiesta di cancellazioni di spazi assegnati potrà avvenire entro e non oltre il 31 ottobre, dopo tale data non sarà più possibile disdire spazi e quindi verranno conteggiate a pagamento tutte le ore assegnate per l'intero anno sportivo in corso. Eventuali spazi resi disponibili, dopo il 31 ottobre, verranno assegnati in corso d'anno in base alle richieste che perverranno dalle Associazioni.

Articolo 5 - SOVRARICHIESTA DEGLI SPAZI

Nel caso in cui dovessero verificarsi sovrapposizioni di richieste per il medesimo spazio, da parte di più associazioni sportive, verranno adottati i seguenti criteri di assegnazione che prevedono l'assegnazione di un punteggio per specifiche voci. L'Associazione con il punteggio più elevato risulterà l'assegnataria dello spazio richiesto.

1. ANZIANITA' DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ /ASSOCIAZIONE (max punteggio: 10)

Il punteggio viene assegnato alla società/associazione che dimostra l'anno di fondazione, attraverso una ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate del deposito dell'atto di costituzione della società/associazione, con un punto ogni due anni di anzianità fino ad un massimo di 20 anni.

2. ANZIANITÀ DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO RICHIESTO (max punteggio: 20)

Il punteggio viene assegnato alla società/associazione che ha utilizzato con continuità l'impianto sportivo oggetto della richiesta, con il seguente criterio: ogni anno di utilizzo 2 punti fino ad un massimo di 20 punti.

La dichiarazione va debitamente documentata, in caso di assenza di opportuna documentazione non verrà assegnato punteggio.

3. STAGIONALITÀ DELLA PRENOTAZIONE (max punteggio: 10)

Il punteggio viene assegnato alla società/associazione che richiede spazi per un minimo di 6 mesi, con 1 punto per ogni mese di attività. Il conteggio dei mesi avrà inizio da settembre a giugno (10 mesi).

4. SPECIALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA (max punteggio: 10)

Il punteggio viene assegnato in considerazione della specifica attività della società/associazione che deve essere attinente all'ambito di utilizzo dell'impianto sportivo richiesto.

Un impianto s'intende specializzato per un'attività quando all'interno dello stesso sono presenti le attrezzature specifiche necessarie per lo svolgimento della disciplina.

5. TESSERATI (max punteggio: 20)

Il punteggio viene assegnato alla società/associazione secondo la conferma del numero di tesserati, residenti, minorenni relativo all'ultimo anno sportivo, con il seguente criterio: 0,5 punti ad ogni tesserato.

La dichiarazione va supportata con la presentazione di un'auto certificazione sottoscritta da un dirigente della società/associazione. In caso di assenza di opportuna certificazione non verrà assegnato punteggio.

6. ALLENATORI (max punteggio: 10)

Il punteggio viene assegnato alla società/associazione che dimostra d'impiegare per lo svolgimento dei suoi corsi allenatori con patentino e/o che siano abilitati all'insegnamento della disciplina, con il seguente criterio: un punto per ogni allenatore "certificato" fino ad un massimo di 10 punti.

7. ISCRIZIONE A CAMPIONATI / GARE (max punteggio: 20)

Il punteggio viene assegnato alla società/associazione richiedente secondo il n. di squadre iscritte ai campionati, mentre per le discipline sportive che non prevedono campionato si fa riferimento alla partecipazione a gare/tornei riconosciuti dalla propria federazione, nell'anno sportivo precedente, con il seguente criterio: 2 punti per squadra iscritta a campionato/gara.

La dichiarazione va debitamente documentata. In caso di assenza di opportuna certificazione non verrà assegnato punteggio.

8. COMPORTAMENTI NON CONFORMI (max punteggio: - 30)

La penalità viene applicata alla società/associazione che, durante la precedente stagione sportiva, ha ricevuto uno o più richiami dall'Amministrazione Comunale per comportamenti non conformi verificatisi nell'impianto rispetto alle disposizioni che disciplinano le modalità di utilizzo della struttura sportiva, secondo la seguente modalità:

-10 punti per ogni richiamo ufficiale, fino ad un massimo di - 30.

Fra i comportamenti non conformi rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gli utilizzi prolungati e continuativi dell'impianto con un numero di partecipanti significativamente inferiore alla tipologia di impianto prenotato e per la tipologia di attività svolta;

- gli utilizzi non pertinenti, nonché diversi, alla tipologia di attività svolta ed alla tipologia di impianto prenotato, non preventivamente autorizzati e concessi;

- la rinuncia in corso d'anno ad uno o più spazi precedentemente assegnati.

All'Associazione alle quale non sarà possibile assegnare lo spazio per punteggio inferiore verrà assegnato d'ufficio uno spazio e un orario il più possibile simile a quello richiesto in base alle disponibilità residue al termine dell'assegnazioni.

Articolo 6 - NORME DI UTILIZZO

Alle palestre si accederà dall'ingresso stabilito.

A nessuno è consentito accedere nei locali non interessati dalle palestre (es. aule scolastiche).

Il concessionario dovrà consentire l'accesso del pubblico alle strutture a titolo gratuito, ad eccezione dello svolgimento di partite di campionato a carattere Federale.

L'utilizzo degli immobili, delle attrezzature, degli spogliatoi, dovrà avvenire con la massima cura, senza recar danno. L'uso irregolare o improprio delle strutture concesse non comporta alcuna responsabilità del Comune nell'eventualità di danni a persone o cose.

Alla tensostruttura si accederà dall'ingresso stabilito, senza recar disturbo alle attività che vengono svolte nella palestra grande.

Per partite o manifestazioni a pagamento che si svolgono nella palestra grande di via S. Martino, il concessionario deve provvedere direttamente agli adempimenti SIAE ed allo sbigliettamento, nel rispetto delle condizioni di agibilità della struttura.

Articolo 7 - PERIODI E ORARI D'USO PALESTRE

Il periodo di utilizzo per tutti i plessi è da intendersi dal 1° settembre al 31 luglio:

- per le palestre delle scuole primarie Giovanni XXIII, D. Alighieri e De Gasperi, le chiusure per festività e vacanze scolastiche, seguiranno il calendario scolastico definito dall'Istituto Comprensivo Monginevro;
- per le due palestre della scuola secondaria di 1° gr. A. Stoppani e la tensostruttura le chiusure faranno riferimento alle festività ed eventuali ponti ad esse collegate;
- per la palestrina sita al piano meno uno del Centro Sportivo di via S. Martino da ottobre a marzo nei giorni di mercoledì dalle 16.45 alle 18.45 ed il sabato dalle 9.30 alle 11.30, salvo successive modifiche;
- per la tensostruttura di via S. Martino è possibile presentare richiesta anche per il periodo estivo; tale richiesta sarà valutata in base ad eventuali esigenze per l'organizzazione dei centri estivi.

L'orario di utilizzazione è quello risultante dalla assegnazione, che deve essere inteso dal momento di ingresso a quello di uscita dalla struttura.

Per le palestre inserite nei plessi di scuola primaria, l'uso è consentito di norma dalle ore 17.00 alle ore 23.00, sabato e domenica escluse; l'accesso agli spogliatoi è consentito a partire dalle ore 16.45.

Alle ore 16.30 (termine delle attività scolastiche) verrà aperto il cancello di accesso alle strutture sportive di Via S. Martino. L'ingresso alle palestre ed alla tensostruttura è consentito a partire dalle ore 16.45 ed entro le ore 23.00 le strutture dovranno tassativamente essere lasciate libere. L'ingresso alle strutture prima delle 16.45 può avvenire solo in caso di condizioni meteo non favorevoli o in presenza degli allenatori/responsabili delle discipline che garantiscono la sorveglianza degli atleti e degli spazi fino all'inizio delle attività.

Qualora la scuola organizzi attività che richiedono l'uso della palestra scolastica in orario extrascolastico, le autorizzazioni saranno sospese per il tempo richiesto.

L'utilizzo degli impianti dal 15 giugno al 31 luglio è vincolato:

- alla richiesta delle singole associazioni;
- all'attuazione di centri estivi, con priorità per i CRE; nel caso di svolgimento del CRE l'orario d'uso degli impianti è dalle 19.00 alle 23.00, altrimenti resta confermato l'utilizzo dalle 17.00 alle 23.00;
- alla disponibilità di copertura tramite appalto dei servizi di pulizia e apertura e/o chiusura.

Articolo 8 - USO DEGLI IMPIANTI NEI GIORNI DI SABATO E DOMENICA

Il sabato (ad eccezione dei giorni di rientro della scuola) e la domenica le strutture con ingresso da via S. Martino potranno essere utilizzate tutta la giornata per campionati o manifestazioni, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale;

Entro il ricevimento dei calendari da parte delle federazioni, le associazioni utilizzatrici degli spazi dovranno elaborare congiuntamente il calendario e presentare il prospetto globale d'utilizzo (orario di apertura e chiusura impianto) all'Ufficio Sport.

Il planning d'utilizzo della palestra dovrà essere sottoscritto da tutte le Associazioni per accettazione e presa d'atto del programma ed inoltrato successivamente mezzo mail all'Ufficio Sport, che provvederà a sua volta ad inoltrarlo al Settore Tecnico;

L'Ufficio Sport, comunicherà ed aggiornerà il programma predisposto dalle associazioni inserendo gli utilizzi pervenuti per altre iniziative extra sportive (scuola/iniziativa varie).

Ogni venerdì, entro le ore 12.00, l'associazione che necessita di eventuali variazioni (annullamenti/richiesta extra), per il sabato e la domenica successivi, sentito e raccolto precedentemente il parere favorevole delle altre associazioni, comunicherà all'Ufficio Sport la modifica;

Dopo le ore 12.00 del venerdì per eventuali variazioni (annullamenti/richieste extra) l'associazione che lo necessita dovrà far riferimento al Presidente della Consulta Sportiva, che assumerà il ruolo di coordinatore delle Associazioni Sportive a titolo gratuito. Il Presidente provvederà ad informare della variazione: la ditta incaricata del servizio di apertura/chiusura, la ditta manutentrice del riscaldamento e per conoscenza l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Sport;

Sarà a carico delle Associazioni il costo di uscita del tecnico del riscaldamento (nel periodo invernale) in questi casi:

- ogni variazione comunicata dopo le ore 12.00 del venerdì;
- ogni partita/iniziativa non preventivamente inserita nella programmazione.

L'ufficio Sport non raccoglierà richieste singole e non concordate preventivamente tra le Associazioni.

Articolo 9 - PULIZIA E CUSTODIA

Alla pulizia ordinaria delle palestre, così come alla loro apertura e chiusura, provvederà il personale incaricato dal Comune.

La custodia, durante l'orario di utilizzo, è affidata alle Associazioni Sportive che devono garantire la presenza di responsabili dell'associazione i cui nominativi devono essere indicati all'ufficio Sport al momento del rilascio della assegnazione.

L'Amministrazione Comunale non si assume la responsabilità dei danni personali o materiali, degli smarrimenti, di furti che avvenissero durante i periodi oggetto di specifica assegnazione.

Ogni reclamo, osservazione, richiesta, deve essere presentato in forma scritta all'Assessorato allo Sport.

Inoltre le associazioni dovranno segnalare, in forma scritta, all'Ufficio tecnico e per conoscenza all'Ufficio Sport, entro le 24 ore successive dal rilevamento, eventuali danni/atti vandalici ecc. riscontrati o al momento di ingresso o all'uscita dalla struttura; in assenza di tale segnalazione l'Amministrazione Comunale si riserva di esporre alle associazioni i costi sostenuti per gli interventi.

Articolo 10 - TARIFFE E PAGAMENTI

L'utilizzo è subordinato al pagamento delle tariffe in vigore, deliberate annualmente dalla Giunta Comunale.

Il pagamento della tariffa è quello risultante dall'assegnazione d'uso che deve essere intesa dal momento d'ingresso a quello d'uscita dalla struttura.

Prima di effettuare i versamenti, le Associazioni renderanno le ore da pagare insieme all'Ufficio Sport che, previa verifica, ne autorizzerà il pagamento nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- entro il 31 gennaio: pagamento per i mesi da settembre a dicembre
- entro il 30 aprile: pagamento per i mesi da gennaio a marzo
- entro il 31 luglio: pagamento per i mesi da aprile a giugno.

Articolo 11 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO - PENALITA'

L'Associazione sportiva è tenuta a rispettare ed a far rispettare il presente Regolamento ed a far mantenere un comportamento corretto alle persone presenti, siano essi gli associati o il pubblico.

Il mancato rispetto del presente Regolamento e altre eventuali disposizioni, impartite e comunicate per iscritto dall'Amministrazione Comunale, comporta la sospensione dell'utilizzo delle strutture per il tempo necessario a stabilire il provvedimento da adottare fino ad applicare una sanzione di importo variabile da € 50,00 a € 250,00.

Dal mancato rispetto dell'atto di assegnazione e del Regolamento può altresì conseguire il provvedimento di revoca della assegnazione ed il diniego di altre concessioni.

L'Associazione sportiva è responsabile del comportamento tenuto sia dai propri associati che dal pubblico presente durante gli allenamenti o le partite. Pertanto si deve preoccupare di attuare tutti gli interventi più opportuni (es.: presenza di propri associati riconoscibili come servizio d'ordine, presenza di vigili o carabinieri) per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività sportive.

Il Comune ha diritto a rivalersi su il/i concessionario/i per qualsiasi comportamento degli associati o del pubblico che abbia comportato un danno ai beni del Comune.

A seguito di segnalazioni di atti di vandalismo o di uso non corretto della struttura (spogliatoi, servizi igienici, ecc), il Comune, previa verifica di quanto segnalato, contesta per iscritto il fatto al concessionario. Qualora il concessionario non

abbia risposto in modo ritenuto valido entro 10 giorni, L'Amministrazione Comunale può addebitare al/i concessionario/i i costi per la riparazione degli atti di vandalismo o per gli interventi straordinari di pulizia della struttura.

L'Associazione sportiva è civilmente responsabile per sé e per le persone che utilizzano la struttura nelle ore assegnate all'Associazione o società che egli rappresenta. Rimangono comunque responsabilità dell'Amministrazione Comunale eventuali danni o infortuni conseguenti a cattiva manutenzione dell'impianto/struttura.

L'Associazione sportiva assume personalmente la responsabilità per tutti gli adempimenti previsti dalla legge (fiscali, assicurativi, previdenziali) per la gestione dell'attività sportiva.

Articolo 12 - REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

L'autorizzazione all'utilizzo delle strutture può essere revocata dalla Amministrazione Comunale in caso di:

- mancato rispetto del presente Regolamento e di altre eventuali disposizioni comunicate per iscritto dall'Amministrazione Comunale;
- ripetute contestazioni relative al non corretto utilizzo delle medesime;
- ripetuto inutilizzo dell'impianto senza previo avviso per oltre 3 gg;
- utilizzo dell'impianto senza l'autorizzazione dell'ufficio Sport;
- svolgimento di attività diversa da quella autorizzata;
- mancato pagamento delle tariffe per l'uso;
- mancato pagamento di penali.

Articolo 13 - PUBBLICITÀ

Esclusivamente per la palestra grande di Via S. Martino e limitatamente a singole manifestazioni è data la facoltà alle associazioni di poter affiggere materiali pubblicitari che dovranno essere realizzati a norma di legge e dovranno essere rimossi immediatamente dopo la fine della manifestazione in oggetto.

L'Associazione si assume tutte le responsabilità inerenti tali affissioni e degli eventuali danni derivanti a cose e a persone. Copia delle certificazioni inerenti la sicurezza del materiale utilizzato e del corretto montaggio di eventuali strutture/pannelli dovranno pervenire all'Ufficio Sport almeno 5 giorni lavorativi prima dell'evento per la necessaria autorizzazione.

PARTE SECONDA

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETÀ/ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Articolo 1 – PRINCIPI E FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione Comunale, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si attiene per la concessione di contributi e vantaggi economici ad Enti pubblici o privati, non aventi finalità di lucro, che svolgono attività di interesse generale in ambito sportivo. La finalità è di garantire equità e trasparenza all'azione amministrativa e ottimizzare l'impiego delle risorse, economiche e materiali, destinate ad azioni, progetti e interventi a favore della popolazione e alla promozione del benessere della comunità locale e della vita cittadina.

L'Amministrazione comunale, infatti, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia e nei limiti delle risorse previste in bilancio, può prevedere la concessione di contributi per la promozione e la diffusione dello sport da parte del Comune, predeterminando i criteri e le modalità a cui l'Amministrazione dovrà attenersi, in attuazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza.

Le procedure ed i criteri stabiliti dal presente Regolamento hanno come principali riferimenti normativi:

- la Costituzione Italiana, in particolare l'Art. 118 il quale prevede che "Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, Art. 12 e ss. mm. ii.;
- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 117/2017 "Codice del terzo Settore".
- Deliberazione CC n. 88 del 16/4/1994, esecutiva, "Regolamento comunale per l'erogazione di contributi e benefici economici a persone e enti per attività volte alla promozione civile culturale sociale e sportiva e di tempo libero della cittadinanza" (ai sensi dell'Art. 12 della L. 241/1990);
- Deliberazione GC n. 140 del 19/6/2000, esecutiva, "Linee di indirizzo per applicazione Regolamento per erogazione contributi e benefici economici a persone e enti";
- Deliberazione GC n. 17 del 29/1/2007, esecutiva "Atto di indirizzo per la presentazione di domande di patrocinio, contributo straordinario e benefici";
- Deliberazione GC 36 del 29/02/2016 "Criteri per la determinazione dei contributi economici a supporto delle manifestazioni sportive";
- Deliberazione GC 72 del 04/04/2018 "Modifica dei criteri per la determinazione dei contributi economici a supporto delle manifestazioni sportive";

La concessione di contributi, come disciplinata dal presente Regolamento, è finalizzata a:

- promuovere iniziative e attività sportive di pubblico interesse ed utilità a favore della comunità;
- arricchire, in generale, il tessuto sportivo;
- contribuire all'elevazione del livello della vita associativa e delle sue articolazioni pluralistiche;
- accrescere il prestigio e l'immagine della città nell'interesse della collettività e del Comune;
- sostenere iniziative ed attività sportive che possano favorire lo sviluppo economico e la promozione del paese al di fuori dei propri confini.
- mappare le risorse presenti sul territorio cittadino.

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni dei contributi economici da parte del Comune.

PATROCINIO - Art. 11 del "Regolamento comunale per l'erogazione di contributi e benefici economici a persone e enti per attività volte alla promozione civile culturale sociale e sportiva e di tempo libero della cittadinanza" approvato con Deliberazione CC n. 88 del 16/4/1994.

Il Comune può concedere il patrocinio delle manifestazioni o attività previste. Il patrocinio del Comune consiste nel riconoscimento del valore civile, sociale o culturale dell'iniziativa e/o dei suoi promotori e nell'autorizzazione ad utilizzare il nome e lo stemma del Comune.

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta Comunale.

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso: per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Articolo 2 - OGGETTO ED ESCLUSIONI

Con il presente regolamento e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, il Comune di Arcore determina i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi economici ordinari e/o straordinari, nonché per la concessione

temporanea di spazi e/o attrezzature di proprietà comunale, per il sostegno e/o svolgimento di attività, iniziative e progetti rientranti nei settori d'intervento individuati al seguente Art. 3.

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento:

- contributi legati a convenzioni;
- attività, iniziative e progetti aventi fine di lucro, sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
- attività, iniziative e progetti che già beneficiano di patrocini e/o contributi comunali erogati tramite bando o da regolamento emessi da altri settori del Comune di Arcore.

Articolo 3 – SETTORI DI INTERVENTO

1. Il presente Regolamento disciplina nello specifico la concessione di contributi per iniziative ed attività sportive, relativamente ai seguenti ambiti:

- ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale, di formazione fisico sportiva e d'avviamento alla pratica sportiva in ambito agonistico ed amatoriale/di base;
- promozione delle attività sportive arcoresi e riguardanti in particolare i bambini, i giovani, le donne, i disabili e gli anziani;
- collaborazione per attività in ambito scolastico, organizzate anche in collaborazione con enti territoriali, istituzioni scolastiche, CONI, CIP, Federazioni, Enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive;
- diffusione della cultura e dei valori dello sport quale strumento di formazione, di socializzazione, di comunicazione, anche dedicate alla crescita professionale degli operatori dello sport.

Articolo 4 – TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO

L'Amministrazione comunale, sulla base del presente Regolamento e nei limiti delle risorse disponibili a bilancio, può concedere contributi economici destinati:

a) al parziale sostegno economico di manifestazioni, iniziative e progetti sportivi realizzati a beneficio della comunità;

b) al parziale sostegno economico delle attività sportive di base, rivolte ad ampie fasce di popolazione con particolare riferimento ai minori e ai giovani, contribuendo anche alla prevenzione di situazioni di disagio giovanile; tale tipologia di contributo si intende finalizzato in modo particolare al contenimento delle quote di iscrizione e rette per la frequenza a carico delle famiglie per i corsi delle diverse discipline sportive di base.

Nota Bene: le Associazioni richiedenti il contributo relativo alle attività di base (punto b) Art. 4) possono beneficiare del contributo soltanto se:

1. l'Associazione prevede l'iscrizione e la partecipazione dei propri atleti a gare/campionati riconosciute dalla Federazione di appartenenza;

2. non praticare un aumento delle quote di iscrizione e delle rette per la frequenza a carico delle famiglie superiore al 10% rispetto all'anno sportivo precedente; in caso di aumenti superiori, la domanda non sarà ammissibile, in considerazione della finalità del contributo;

3. a) aver ottenuto il patrocinio comunale gratuito per almeno una manifestazione/iniziativa realizzata, con beneficio della cittadinanza, nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda; oppure

b) partecipare attivamente ad eventi, che saranno organizzati e/o promossi sul territorio dall'Amministrazione Comunale (es. Festa Sport) e/o da altre realtà associative locali, per la promozione e diffusione dell'attività sportiva:

- nel caso gli eventi programmati dovessero essere rinviati o annullati per cause indipendenti dalle Associazioni, farà fede aver comunicato per iscritto nei tempi previsti la propria adesione all'iniziativa.

- nel caso in cui gli eventi non potranno essere organizzati dall'Amministrazione e/o dalle realtà locali per cause di forza maggiore (v. pandemie e/o emergenze sanitarie), il punto 3.b) non troverà applicazione nell'esame della domanda.

Non possono beneficiare di contributi e di altri benefici economici:

- soggetti che non abbiano rendicontato l'impiego di contributi economici precedentemente concessi;
- che versano in condizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione Comunale;
- i soggetti che perseguono, direttamente o indirettamente, finalità di lucro;
- i soggetti che operano per finalità di partito o elettorali o vietate per legge.

Inoltre, l'Amministrazione Comunale può concedere un uso agevolato e temporaneo di spazi e attrezzature di proprietà comunale, strettamente necessari alla realizzazione delle attività. Tale concessione può essere gratuita o a titolo agevolato, in esclusiva o in condivisione con altre associazioni/enti, in base alla tipologia di attività e al beneficio derivante a favore della comunità locale dallo svolgimento delle attività medesime. L'uso agevolato di spazi e attrezzature non preclude la possibilità di richiedere contributi economici.

La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo il Comune.

Articolo 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere ai suddetti benefici le Società Sportive senza scopo di lucro, le ASD e le ODV iscritti nel Registro unico nazionale (dal momento in cui tale registro sarà diventato operativo) come previsto dagli articoli 4 e 11 del D. Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo settore), che svolgano la propria attività in modo continuativo e senza fini di lucro, che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.80-83-105 del D. Lgs. n.50/2016 e in ogni altra situazione che possa determinare l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che siano iscritte all'Albo comunale delle associazioni riconosciute. L'assenza di scopo di lucro dovrà essere espressamente stabilita nello statuto dell'associazione.

Articolo 6 - TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il settore Servizi alla Persona procede annualmente, alla redazione e alla pubblicazione di uno/due Avvisi Pubblici finalizzati ad informare ed invitare i soggetti potenzialmente interessati a presentare richieste per l'erogazione di contributi e benefici economici, nel rispetto dei criteri generali di cui al successivo Art. 8.

L'Avviso Pubblico viene pubblicato per almeno 30 giorni sul sito istituzionale del Comune ed eventualmente pubblicizzato con altri strumenti, ad esempio attraverso e-mail o pannello elettronico.

Le domande di contributo dovranno essere presentate nei termini e con le modalità che verranno indicati negli appositi avvisi pubblici (bandi) e sottoscritta dal Legale Rappresentante nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, deve pervenire corredata:

- a) copia dello Statuto e dell'atto costitutivo o di altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente, qualora non prodotti dal soggetto richiedente in precedenti occasioni oppure se variati successivamente;
- b) composizione degli organi sociali, qualora siano state apportate modifiche rispetto al documento prodotto dal soggetto richiedente in precedenti occasioni;
- c) bilancio di previsione e conto consuntivo dell'esercizio precedente, regolarmente approvati dagli organi statutari;
- d) da una descrizione dettagliata dell'attività per la quale si chiede il sostegno economico del Comune;
- e) da un piano economico dettagliato, comprensivo delle entrate previste (es. introiti da vendita di biglietti, sponsor, contributi da altri enti ecc.) e delle spese ipotizzate.

Il contributo complessivo erogabile nell'anno a favore di una sola Associazione non potrà superare il limite di € 5.000,00 annui.

Articolo 7 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

La concessione dei contributi per le attività di cui al punto a) dell'Art. 4 viene graduata applicando i criteri elencati di seguito:

1. coerenza delle iniziative e finalità indicate nell'art. 1 e comunque in linea con le politiche sportive stabilite dell'Amministrazione;
2. innovatività ed originalità della proposta (attività esistente o priva di precedenti nel territorio comunale) e qualificazione dell'offerta (coinvolgimento di istruttori in possesso di specifiche abilitazioni e/o di sportivi di fama regionale/nazionale/internazionale);
3. rilevanza territoriale dell'iniziativa e/o attività (locale/regionale/nazionale);
4. consolidamento dell'iniziativa (numero anni di realizzazione);
5. esperienza del soggetto proponente (numero anni di attività del soggetto richiedente);
6. rilevanza dell'attività in termini di partecipazione di atleti e pubblico (numero coinvolti);
7. composizione dell'utenza (età degli atleti coinvolti, coinvolgimento di atleti diversamente abili, ecc.);
8. precisione e grado di definizione del programma;
9. grado di coinvolgimento di altre associazioni o soggetti operanti sul territorio;
10. capacità di spesa del richiedente e grado di autofinanziamento o cofinanziamento dell'attività/progetto (diverso dal contributo comunale) che non deve essere inferiore al 10% della spesa.

La concessione dei contributi per il sostegno delle attività di cui al punto b) dell'Art. 4 viene graduata applicando i criteri di seguito elencati:

1. Numero complessivo di tesserati, con differenziazione di punteggio per i seguenti sottogruppi:
 - a) tesserati residenti nel Comune di Arcore;
 - b) tesserati residenti con età inferiore ai 18 anni;
 - c) tesserati residenti con età superiore ai 65 anni;
2. Inclusione di tesserati diversamente abili;
3. Variazione percentuale degli importi delle quote di iscrizione e rette per la frequenza a carico delle famiglie uguali a quelle dell'anno sportivo precedente.

I criteri saranno tradotti negli Avvisi Pubblici in precise scale di valutazione che prevederanno, inoltre, una soglia minima di ammissibilità.

I punteggi da assegnare a ciascun criterio sono contenuti nell'allegato al presente regolamento.

Ove i criteri sopra elencati dovessero risultare inadeguati e/o insufficienti in ragione della particolare natura dell'attività che si intende sostenere, si potrà valutare l'adozione di diversi e/o ulteriori fattori di valutazione.

L'Amministrazione Comunale provvederà a comunicare al soggetto richiedente l'avvenuta assegnazione del beneficio, le modalità e tempistiche di liquidazione, o la mancata assegnazione con la relativa motivazione entro 45 giorni dalla richiesta.

L'attribuzione del contributo è proporzionale ai punteggi ottenuti, nel seguente modo: l'ammontare complessivo del fondo a disposizione viene suddiviso per la somma dei punteggi totali ottenuti dalle singole associazioni/enti. La cifra ricavata, arrotondata per difetto all'unità, viene moltiplicata per il punteggio ottenuto da ciascuna associazione, con arrotondamento all'euro inferiore. Gli importi non possono comunque superare i limiti massimi erogabili.

Articolo 8 - MODALITA' DI CONCESSIONE

I contributi sono concessi sulla base di un procedimento valutativo, a seguito di apposito avviso pubblico. Nell'avviso sono indicati:

- l'importo complessivo stanziato ai fini dell'assegnazione dei contributi;
- il termine di presentazione delle domande;
- i criteri e le priorità, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali alla quantificazione dei contributi e all'elaborazione di eventuale graduatoria;
- il punteggio complessivo minimo per accedere al contributo.

La semplice presentazione della domanda non vincola in alcun modo il Comune ad erogare il contributo richiesto.

Articolo 9 - VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE

Le richieste sono valutate da un gruppo di lavoro appositamente nominato all'interno del settore Servizi alla Persona.

Articolo 10 - SPESE AMMISSIBILI

Per le manifestazioni/iniziativa di cui al punto a) Art. 4: sono ammissibili le spese di diretta imputazione allo svolgimento dell'iniziativa/attività/progetto ed effettivamente sostenute, regolarmente documentate e risultanti pagate in tempi immediatamente precedenti o comunque susseguenti alla data di svolgimento. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano fra le spese ammissibili:

- a) le spese di allestimento (montaggio/smontaggio attrezzature, cartellonistica, ecc.);
- b) le spese di noli di attrezzature e strumentazioni e attrezzature tecniche;
- c) le spese per il servizio di pronto assistenza e/o spese correlate alla tutela della salute pubblica;
- d) le spese di pubblicità e promozione dell'iniziativa (inserzioni, manifesti, stampa, video, gadget, ecc.);
- e) le spese per i diritti d'autore, nei casi previsti dalla legge (SIAE);
- f) spese per arbitraggio sportivo;
- g) premi e riconoscimenti;
- h) altre spese, di diretta imputazione allo svolgimento dell'iniziativa, da dettagliare e specificare (esempio ristori per atleti, ecc.).

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;
- b) ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi, ecc.
- c) spese per l'utilizzo di strumentazione proprietà del beneficiario;
- d) valorizzazione del lavoro volontario.

Nota bene: non saranno ammissibili come giustificativi gli scontrini fiscali, ma sarà necessario presentare idoneo documento contabile: fattura.

È comunque facoltà dell'Amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda.

Articolo 11 – CASI DI ESCLUSIONE

Sono escluse dall'assegnazione di contributi e benefici le domande:

- presentate oltre il termine previsto dall'Avviso;
- non sottoscritte dal Legale Rappresentante del soggetto proponente o presentate da soggetti non legittimati;
- facenti riferimento ad eventi già conclusi o iniziati;

In caso di domanda incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di 7 giorni lavorativi per provvedere alla sua integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato decada inutilmente.

Articolo 12 - PIANO DEI CONTRIBUTI

Entro 30 giorni dalla presentazione della proposta del Funzionario Responsabile, la Giunta Comunale approva il piano dei contributi contenente:

- la graduatoria dei beneficiari, secondo l'ordine decrescente di punteggio assegnato alle richieste;
- gli importi dei contributi assegnati a ciascuno;
- l'elenco dei soggetti esclusi.

Qualora le richieste ammesse superino lo stanziamento economico, le assegnazioni verranno ridotte proporzionalmente tra gli aventi diritto.

Il Funzionario Responsabile procederà quindi, con propria determinazione, ad assumere gli impegni di spesa per gli importi deliberati.

Articolo 13 - CONCESSIONE, EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario ad utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.

Insieme alla concessione del contributo/beneficio, si intende concesso anche il patrocinio, che autorizza il beneficiario all'utilizzo dello stemma comunale. Il patrocinio deve essere reso noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'attività/iniziativa/progetto.

Ai fini della liquidazione, i beneficiari del contributo devono fornire la dimostrazione del loro impiego tramite la presentazione di regolare documentazione firmata dal Legale Rappresentante, che se ne assume ogni responsabilità.

Il contributo sarà proporzionalmente ridotto in questi casi:

- a) in caso di realizzazione parziale dell'iniziativa;
- b) qualora i costi effettivi sostenuti siano inferiori a quelli preventivati;
- c) in caso di insufficiente rendicontazione delle spese (es. i giustificativi delle spese non siano considerati idonei come documenti d'accompagnamento o autocertificazioni)

Il contributo non sarà liquidato:

- a) in caso di mancata realizzazione dell'attività sostenuta dal contributo;
- b) qualora l'ammontare delle voci di entrata superi l'ammontare delle spese sostenute;
- c) mancata consegna del rendiconto della manifestazione allegando i giustificativi entro 60gg dallo svolgimento della manifestazione.

I beneficiari sono tenuti ad indicare, in sede di rendiconto, eventuali altri contributi pubblici e privati ottenuti per la stessa iniziativa.

Per le iniziative a scopo benefico, il disavanzo è considerato al netto del ricavato devoluto al soggetto a favore del quale è stata realizzata l'iniziativa. La devoluzione del ricavato deve essere regolarmente documentata, con ricevuta attestante l'effettivo versamento.

Articolo 14 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

Comportano la revoca del contributo concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo:

- a) la mancata presentazione di quanto richiesto dall'articolo precedente entro 60gg dallo svolgimento della manifestazione;
- b) la mancata realizzazione dell'iniziativa, fatta salva la causa di forza maggiore;
- c) in esito a controlli e verifiche amministrative, le Associazioni risultino aver reso dichiarazioni false;

Il provvedimento di revoca, accompagnato dalla richiesta di restituzione del contributo erogato, comporta inoltre l'esclusione dal beneficio per l'anno successivo all'adozione del provvedimento stesso.

Articolo 15 - CONTROLLI

I soggetti beneficiari possono essere sottoposti a verifica ispettiva e/o controlli a campione, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati.

Articolo 16 - RAPPORTO TRA BENEFICIARI E TERZI

Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità relativa alla gestione dei soggetti che ricevono contributi né in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni od iniziative alle quali abbia concesso contributi. Nessun rapporto o obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere l'erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca.

Articolo 17 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, delle normative sul terzo settore, dello Statuto e dei regolamenti comunali;
2. La parte relativa alla concessione dei patrocini del vigente regolamento resta in vigore.